

FORMAZIONE

Manuale Operativo dei Diritti

RESIDENZA FITTIZIA

Procedura e consigli utili per richiedere l'iscrizione anagrafica
Comune di Roma - Delibera Giunta Capitolina n. 110/2024 -

18 SETTEMBRE 2024

Relatore:

Avv. Beatrice Bruno

COS'È L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA A COSA SERVE



L'iscrizione anagrafica è l'istituto che inserisce una persona nel registro della popolazione residente nel luogo in cui si trova.

In Italia l'iscrizione anagrafica si ottiene rivolgendosi all'Ufficio Anagrafe del comune competente, serve a capire l'effettiva presenza delle persone (cittadini italiani e non) sul territorio nazionale. E' una fotografia che ha il compito di inquadrare la realtà di un determinato momento.

Il nostro ordinamento stabilisce tre tipi di relazioni che il soggetto (persona fisica) può avere con il territorio: il domicilio, la residenza e la dimora.

- **Il domicilio di una persona** è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Due sono gli elementi caratterizzati: **elemento oggettivo**, ossia la presenza nel luogo degli interessi e degli affari della persona; **elemento soggettivo**, ossia l'intenzione di fissare nel luogo la sede stabile e principale dei propri affari.
- **La residenza anagrafica si costituisce nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.** Per dimora abituale si intende qualsiasi luogo idoneo a dimostrare la **presenza fisica di una persona e la sua volontà di rimanervi**. Ciascun cittadino ha il diritto di chiedere per sé e per i suoi sottoposti alla sua potestà l'iscrizione all'anagrafe. Per cui una persona può iscriversi all'anagrafe, di regola, **quando abita in un luogo con una certa stabilità**: il termine è fissato in 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione
- **La dimora** : è il luogo in cui un soggetto si trova occasionalmente.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DIRITTI /DOVERI COSTITUZIONALI

L'iscrizione anagrafica ha un valore costituzionale, perché permette di accedere a **diritti riconosciuti dalla nostra costituzione come: al lavoro, alla difesa, alla salute, al voto, all'assistenza sociale.**

L'iscrizione anagrafica comporta anche dei **doveri come: la ricezione delle raccomandate, le questioni fiscali ad essa connesse, i doveri legati al nucleo familiare**, oltre all'onere implicito, così come si è dichiarata la residenza, di comunicare all'Ufficio Anagrafe i cambiamenti (come i cambi di residenza).

COSA DICE LA LEGGE – SENZA FISSA DIMORA E SENZA TETTO

Legge 1228/1954, D.P.R. 223/1989, D.P.R. 394/1999, D.lgs. 286/1998, D.lgs.30/2007



La legge fondamentale per l'iscrizione anagrafica è la n. 1228/1954;

Art.1 comma. 1: In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

Art. 1 comma. 3: Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle **persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio**, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 2 comma 3: *la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.*

Attenzione: Il compito del Pubblico Ufficiale (vigile, dipendente dell'ufficio anagrafe) incaricato dell'accertamento è unicamente quello di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato di fatto indipendentemente da altri interessi (come l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il decoro...) per i quali sono disposti altri strumenti giuridici.

COSA DICE L'ISTAT – SENZA FISSA DIMORA E SENZA TETTO

Circolare Istat, metodi e norme serie b n.29 anno 1992



Il legislatore con la legge 1228/54 e relativo regolamento attuativo stabilisce che non disporre di una civile abitazione ai fini anagrafici è irrilevante. Cambiano solo le modalità con cui questa può essere riconosciuta (e non concessa, giacché è un diritto soggettivo).

Per chiarire ancora di più questo concetto è intervenuto anche l'ISTAT con una circolare N.29 anno 1992 dove fa una netta distinzione fra **senza fissa dimora** (chi non dimori abitualmente e prevalentemente in nessun comune, per qualsiasi ragione tenuto a spostarsi in maniera continua sul territorio nazionale esempio giostrai , artisti di strada ecc..) **senza dimora o senza tetto** (chi , essendo privo di una propria abitazione si sposta con frequenza all'interno del territorio di un determinato comune. Poiché in tali situazioni la persona dimora abitualmente e prevalentemente nello stesso comune, la stessa dovrà essere iscritta nell'anagrafe della popolazione residente).

La circolare stabilisce che nel caso dei **senza dimora**, il domicilio diventa il centro degli interessi della persona, pertanto nel caso dei senza dimora è l'unico elemento che collega la persona al Comune tanto che è legittimo interesse della persona l'iscrizione all'anagrafe del Comune dove egli più frequentemente fa capo, ovvero a parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche».

La circolare è importante perché viene fatta richiesta ad ogni Comune di istituire una «via Fittizia» .

RESIDENZA VIRTUALE - NUOVA PROCEDURA

GIUNTA CAPITOLINA - DELIBERA N. 110 /2024



Dall'11 aprile 2024 sono in vigore nuove modalità di iscrizione in **“Via Modesta Valenti”**, un **indirizzo virtuale** che consente a chi è in condizioni di disagio socio-abitativo il pieno godimento dei diritti di cittadinanza.

La Giunta Capitolina con la delibera **n. 110 /2024** ha stabilito che tutti e i 15 i Municipi Romani debbano avere l'indirizzo anagrafico denominato **“Via Modesta Valenti”** al fine di permettere l'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora che hanno stabilito nell'ambito del territorio dell'ente Roma capitale il proprio domicilio.

L'indirizzo Via Modesta Valenti viene articolato in sezioni individuate in distinti numeri civici corrispondenti ai 15 Municipi .

Novità:

- **1) non si passa più tramite il servizio sociale ma diventa una normale richiesta di residenza come per qualsiasi altro cittadino;**
- **2) non è più consentito il rifiuto dell'istanza di iscrizione in Via Modesta Valenti con la motivazione che la persona debba prima essere cancellata dall'anagrafe, posto che l'assunzione di tale orientamento comporta una interruzione della residenza, in danno ai diritti dell'interessato.**

RESIDENZA FITTIZIA

COME SI PRESENTA LA DOMANDA



Le domande di iscrizione anagrafica nella competente sezione territoriale di Via Modesta Valenti possono essere presentate al Municipio territorialmente competente mediante:

- accesso fisico allo sportello anagrafico,
- raccomandata e PEC,

Importante:

L'istanza deve essere corredata dall'apposita modulistica messa a disposizione da Roma Capitale, con i documenti necessari agli accertamenti idonei a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (es. consuetudini di vita, relazioni sociali o familiari sul territorio, indirizzi delle risorse sociali, cittadine, pubbliche o private quotidianamente utilizzate o luoghi frequentati).

Nel manuale dei diritti trovate il modello da compilare messo a disposizione da Roma capitale

RESIDENZA FITTIZIA - CHI PUÒ FARE RICHIESTA?



Possono fare richiesta tutte le persone che vivono una situazione di **precarietà abitativa** che rientrano nella classificazione ETHOS- Classificazione Europea sulla grave esclusione abitativa e la condizione di persone senza dimora - **a titolo di esempio:**

a) persone in condizioni di **precarietà abitativa**:

- **“senza tetto”**: persone che vivono in strada o in sistemazione di fortuna o che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- **“senza casa”**: ospiti in strutture per persone senza dimora o centri di accoglienza per donne, immigrati, ecc.;
- **“sistemazione insicura”**: persone che vivono a rischio di violenza domestica, attestata da rapporti di forze di Polizia, persone che vivono in alloggi impropri perché dichiarati non idonei, persone che vivono in situazioni di estremo sovraffollamento.

b) persone **senza fissa dimora in senso proprio**, cioè coloro (artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi...) che non si fermano mai a lungo in uno stesso luogo.

RESIDENZA FITTIZIA

ELEMENTI A SOSTEGNO PER LA RICHIESTA



L'iscrizione anagrafica alla via Fittizia è riservata a coloro i quali permangono all'interno del comune di Roma e il cui problema è quello di indicare un indirizzo a cui far corrispondere la residenza perché **sprovvisi di un'abitazione**.

In questo caso al fine di agevolare l'attività di controllo del Pubblico Ufficiale, al richiedente **è fatto obbligo** di fornire le prove a sostegno della reale permanenza nel territorio del Comune di Roma, in particolare della sussistenza del domicilio prescelto dall'interessato.

Importante:

La legge non dà indicazioni pratiche su come debba essere svolto l'accertamento del domicilio in questi casi. Per questo motivo, è opportuno, nel compilare il modulo fornire all'Ufficiale dell'Anagrafe elementi utili per stabilire il legame del richiedente con il territorio come per esempio: dichiarazione delle associazioni di volontariato che operano nel campo dei senza dimora (Caritas, Sant'Egidio, Croce Rossa, ecc...); oppure fornire un'elezione di domicilio presso un parente o associazione del terzo settore, in quest'ultimo caso l'elezione di domicilio deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'accettazione del domiciliatario.

Importante: Bisogna indicare in modo circostanziato il luogo dove si dorme.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA



ROMA 

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
ai fini dell'iscrizione anagrafica presso la residenza virtuale di Roma, Via Modesta Valentini
Municipio Roma _____
ex art. 2, comma 3, legge 24 dicembre 1954, n. 7228 e in applicazione della deliberazione di Giunta Capitolina n. _____ del _____
XXXXXXXXXX
(modulo aggiuntivo alla Dichiarazione di Residenza)

Io/La sottoscritto/a _____
Nato/a in _____ (_____) il _____,
codice fiscale _____
consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci nonché della correlata decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Le dichiarazioni poste all'interno del presente riquadro rivestono carattere obbligatorio

☐ di non avere dimora abituale in alcun Comune e di potersi qualificare quindi "persona senza fissa dimora", in quanto appartenente ad almeno una delle seguenti categorie:

- ☐ persone senza fissa dimora in senso proprio (ovvero coloro che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiedono i requisiti per essere considerate, in senso stretto, dimoranti in un luogo specifico e necessitano quindi del riconoscimento di una posizione anagrafica differenziata consistente con il proprio domicilio (artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi...));

in quanto appartenente alle seguenti categorie in situazione di obiettiva precarietà abitativa:

- ☐ "senza tetto" (persone che vivono in strada o in sistemazione di fortuna; persone che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna);
- ☐ "senza casa" (ospiti in strutture per persone senza dimora; ospiti in dormitori e centri di accoglienza per donne; ospiti in strutture per immigrati, richiedenti asilo, rifugiati; persone dimesse da istituzioni residenziali e che comunque rientrano nelle tipizzazioni di obiettiva precarietà abitativa di cui alla presente autodichiarazione);
- ☐ "sistemazione insicura": persone che vivono a rischio di violenza domestica (attestata da qualificata presenza di rapporti di forza di polizia);

(purché non ricadano nell'ambito di convivenza anagrafica di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 233/1989, tenuto conto che in dette circostanze socrorre l'ordinaria iscrizione anagrafica nella stessa collettività; ovvero che non rientrano nell'applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 1995)

☐ di essere domiciliato/a nell'ambito di Roma Capitale e di fornire a tal fine il seguente corredo informativo per l'espletamento delle funzioni d'ufficio:

- durante la giornata è di norma presente nei seguenti luoghi ove risulta abitualmente reperibile _____
- di _____ trascorrere _____ di _____ norma _____ le _____ ora _____ notturne _____ in _____

ROMA 

- ☐ di autorizzare la costituzione presso il Municipio di iscrizione anagrafica fittizia di un fermo posta finalizzato al ricevimento, all'archiviazione e alla successiva distribuzione della corrispondenza indirizzata al sottoscritto dichiarante;
- ☐ di essere reso edotto che la suddetta corrispondenza sarà tenuta in archivio per un periodo massimo di due anni dalla data del ricevimento, trascorsi i quali, non sarà più possibile farne richiesta da parte del destinatario.

- di lavorare presso _____ (indicare il tipo, la sede, l'eventuale datore di lavoro) ovvero di essere iscritto nelle liste di disoccupazione del Centro per l'impiego di _____;
- di essere pensionato; l'ente previdenziale di erogazione della provvidenza è: _____ di riscuotere la pensione presso (banca/posta) _____ in _____ via _____;
- di essere iscritto al Sistema Sanitario Nazionale; indicare la ASL di appartenenza _____;
- di esercitare la potestà genitoriale sui seguenti minori (indicare generalità):

(Indicare anche l'Istituto di Istruzione scolastica frequentato dai minori se soggetti ancor all'obbligo di istruzione scolastica)
- di indicare quali eventuali familiari di riferimento i seguenti soggetti (indicare generalità e luogo di residenza):

_____;
- di essere titolare di conto corrente/libretto/altro rapporto di provvista finanziaria presso il seguente istituto Postale o Bancario: _____

_____;
- di indicare altre informazioni utili all'accertamento della effettiva presenza nel territorio di Roma Capitale (indicare: medico, assistente sociale, associazioni di riferimento, parrocchia, altro):

_____;

Luogo e data,

Firma

RESIDENZA FITTIZIA

QUANDO PUÒ AVVENIRE L'ISCRIZIONE

- **nascita**, qualora i genitori siano iscritti in Via Modesta Valenti, o in caso di residenze separate, almeno la madre risulti iscritta in Via Modesta Valenti (ex art.7, comma 1, lett. a), D.P.R. 223/1989), ovvero quando siano ignoti i genitori e l'affidatario sia residente in Roma, Via Modesta Valenti;
- **per esistenza giudizialmente dichiarata**, ricomparsa, a seguito di precedente cancellazione per irreperibilità da parte del Comune di Roma o di altro Comune italiano;
- **iscrizione anagrafica** nel Comune di Roma per provenienza dall'estero per cittadini italiani, cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio della Repubblica o comunitari in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 30 del 2007 (reddito, assicurazione sanitaria, alloggio);

RESIDENZA FITTIZIA – FERMO POSTA

La Giunta Capitolina con la delibera **n. 110 /2024** ha stabilito, che congiuntamente alla richiesta della residenza virtuale è possibile richiedere anche un **fermo posta** presso il Municipio per ricevere la corrispondenza.

La posta viene conservata fino a due anni dalla data del ricevimento.

Le **notificazioni** sono effettuate mediante il deposito della copia dell'atto presso la Casa Comunale e la contestuale pubblicazione dell'avviso di deposito presso l'Albo Pretorio. La notifica si intende eseguita dopo 30 gg. dalla pubblicazione.

RESIDENZA FITTIZIA - COSA BISOGNA FARE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA?



Dopo la presentazione della domanda **non bisogna fare nulla**, ovvero in caso di persona senza fissa dimora continuare a frequentare i posti che si è sempre frequentati, se trattasi invece di effettiva e reale abitazione continuare a viverci.

L'Ufficiale dell'Anagrafe (o un vigile urbano) potrebbe venire a verificare se quello che si è dichiarato nel modulo corrisponde al vero, (trovare il nome sul citofono o ricevere conferma da un coinquilino/vicino potrebbe essere sufficiente).

Se si è senza dimora, l'ufficiale anagrafico (o vigile urbano) potrebbe fare delle verifiche nei luoghi indicati dove si dorme.

Importante sapere che il Comune/Municipio avvia la lavorazione della pratica di richiesta della residenza dopo due giorni dalla presentazione della domanda e che l'iter si conclude entro quarantacinque giorni (vige la regola del silenzio assenso).

IMPORTANTISSIMO:

Il rigetto deve essere comunque espresso.

RESIDENZA NEGATA - COSA SI PUÒ FARE?

Il Comune /Municipio ha l'obbligo di rispondere per iscritto motivando il rigetto della richiesta di iscrizione anagrafica.

In caso di rigetto con motivazione per carenza di documenti, si può sempre presentare una nuova domanda con l'aggiunta dei documenti richiesti, oppure se si ritiene che la domanda debba essere accolta (e anche su parere di un legale) si può fare ricorso amministrativo (ad esempio il ricorso gerarchico al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica).

ISTANZA DI RIGETTO



in merito all'istanza da Lei inoltrata e relativa a richiesta di cambio abitazione/residenza, si comunica che la stessa è carente di uno o più requisiti previsti dalla Legge n. 4 aprile 2012 n. 35 (art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5) e da 80 Conversione, con modificazioni del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per l'edilizia e per la riqualificazione urbana", art. 1, comma 1, lett. a).

LA SUA ISTANZA NON È STATA ACCOLTA PER IL SEGUENTE MOTIVO:

DEVE ALLEGARE ALLA DOMANDA LA RICHIESTA DEL CAMBIO DI RESIDENZA
INOLTRE VA ALLEGATO IL CERTIFICATO DI NASCITA TRADOTTO E APOSTILLATO
MINORI.
RIPROPORRE TUTTA LA DOMANDA.

Riproporre TUTTA la documentazione con le necessarie correzioni/integrazioni, accedendo con lo SPID, sul Portale seguente indirizzo: <https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF879978>
E' possibile, altresì, inviare, tutta la documentazione al seguente indirizzo PEC: cambioresidenza.municipioroma@pec.comune.roma.it
Se non si è possesso dello SPID si potrà prenotare un appuntamento sul sito TUPASSI accedendo al link www.tupassi.comune.roma.it

Cordiali saluti

Roma01/08/2024

*l'Ufficiale a
Silvia Set
Firma autografa sostituita
ai sensi dell'art. 36 c. 2
e dell'art. 47 del D.Lgs. n. 39/2013*

Quando e in quali casi può essere disposta la cancellazione dell'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo di residenza fittizia (Modesta Valenti)?

La procedura di cancellazione può essere attivata solo nel semestre successivo ai due anni in cui si è perso ogni contatto del soggetto anagraficamente iscritto con il Servizio Sociale, Agenzia Entrate, Pubblica Sicurezza, Associazioni (cfr. nota ISTAT 20248448/2022), ovvero dall'ultima attività anagraficamente probante la presenza sul territorio (rilascio carta di identità, certificazioni richieste dall'intestatario, rinnovo del permesso e della dichiarazione di soggiorno, ecc.). Solo successivamente l'Ufficiale di Anagrafe considererà abbandonata la domiciliazione in Roma, circostanza necessaria per procedere alla dichiarazione di irreperibilità anagrafica ed alla conseguente cancellazione dell'iscrizione di residenza.

RESIDENZA CITTADINO EUROPEO.

Il cittadino comunitario ha diritto? Se sì quando?



I cittadini Comunitari per ottenere la residenza devono dimostrare di avere disponibilità di risorse sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, pertanto devono dimostrare di avere:

- un contratto di lavoro subordinato o autonomo (oppure essere iscritto ad un corso di studio),
- un reddito sufficiente per sé stessi e la propria famiglia,
- un alloggio
- un'assicurazione sanitaria idonea a coprire le spese sanitarie.

Il reddito minimo sufficiente è calcolato in base all'importo dell'assegno sociale, che viene fissato annualmente dal governo. Per il 2024, l'importo annuo dell'assegno sociale è di 534,41 per 13 mensilità.

Importante: Quando il cittadino dell'UE conserva per cinque anni consecutivi il requisito di soggiorno legale. Gli viene riconosciuto lo status di soggiornante permanente, cui corrisponde un attestato, che gli permette di non dover più dimostrare di avere i requisiti sopra esposti.

RESIDENZA CITTADINO NON COMUNITARIO

Il cittadino comunitario ha diritto? Se sì quando?

Il cittadino non comunitario si trova nelle stesse condizioni dei cittadini italiani se: è regolarmente soggiornante, se è in possesso di un regolare permesso di soggiorno (in corso di rinnovo, in attesa di risposta...) ed un passaporto valido (tranne nel caso in cui non si è titolari di un permesso di soggiorno per asilo politico, in questo caso il paese d'origine non può rilasciare il documento pertanto si è identificati solo con il permesso di soggiorno).

Il modulo della richiesta è uguale sia per gli Italiani che per gli stranieri, sia nel caso in cui ci sia un'abitazione che qualora la richiesta debba essere fatta per via Modesta Valenti.

La Direttiva del ministero dell'interno del 5.6.2006, chiarisce che il cittadino straniero che ha in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno conserva i «diritti di soggiorno» goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante che a norma dell'art. 2 del Testo Unico sull'Immigrazione ricomprendono tutte le situazioni di diritto riconosciute tra cui il diritto alla studio, all'assistenza sanitaria, al lavoro, all'acquisto di immobili, all'accesso a finanziamenti, all'iscrizione anagrafica, alla tutela giurisdizionale ecc...

PER INFORMAZIONI:

NALC:

Nucleo Assistenza Legale Caritas

Tel. 06 88815766

Cell. 337 1479368

e-mail: nalc@caritasroma.it

PER APPROFONDIMENTI :

Manuale Operativo dei Diritti Caritas Roma - <http://www.caritasroma.it/manualidiritti/>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE